

Avv. Carmela Matranga
Via Fontana, 5
20122 – MILANO
Tel. 02 86996479
Fax. 02 86918115

Dott. Fabio Pettinato
Galleria Sala dei Longobardi, 2
20121 – MILANO
Tel. 02 89010956
Fax. 02 89010966

Dott. Mario Franco
Via Urbano III, 3
20123 – MILANO
Tel. 02 89406220
Fax. 02 89402310

E- mail: cp98.2016milano@peccconcordati.it

A tutti i creditori

Loro Sedi

Trasmissione a mezzo p.e.c

Milano, 23 giugno 2017

Oggetto: Concordato preventivo in continuità aziendale Aimeri Ambiente Srl – R.G.: 98/2016

Ai sensi dell'art. 171, comma 2, l.f., Vi comuniciamo che, con decreto in data 18 maggio 2017 (depositato in data 29 maggio 2017), il Tribunale di Milano - Seconda Sezione Civile ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società Aimeri Ambiente S.r.l. (d'ora in avanti anche "Aimeri") con sede in Rozzano, Strada Q4, Palazzo 6 (codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00991830084 - REA MI-1752199), delegando alla procedura il Dott. Filippo D'Aquino e nominando Commissari Giudiziali i sottoscritti dott. Fabio Pettinato, dott. Mario Domenico Franco e avv. Carmela Matranga.

Con il ricorso per l'ammissione, il debitore propone ai propri creditori un concordato in continuità aziendale ex art. 186 – bis l. fall., da compiersi entro cinque anni dall'omologazione per i creditori diversi dall'Erario e dagli Enti Previdenziali ed entro quindici anni dall'omologazione per i creditori ai quali è stata proposta la definizione dei crediti mediante transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 182 – ter l. fall..

Il debitore si obbliga alla soddisfazione delle ragioni dei creditori mediante:

- a) **il pagamento integrale delle spese di procedura**, pari a complessivi Euro 1.600.000;
- b) **il pagamento integrale dei crediti professionali prededucibili**, pari a complessivi Euro 2.199.040;
- c) **il pagamento integrale dei crediti prededucibili connessi alla procedura**, ivi compresi gli interessi maturandi sul debito di natura privilegiata, che al 04.08.2016 sono stimati in Euro 4.240.518;
- d) **il pagamento integrale dei Crediti dei Subappaltatori assistiti dal beneficio della prededuzione** ex art. 111 l. fall., pari a complessivi Euro 2.045.882;
- e) **la soddisfazione non integrale, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., del credito di MPSCS garantito da ipoteca di primo grado sul RAEE**, mediante il pagamento in danaro, in via prelatizia, di un importo pari ad Euro 1.360.500 successivamente alla vendita del RAEE e, in ogni caso, entro il 31.12.2019, con conseguente derubricazione al chirografo ed inserimento all'interno della Classe 11 della "parte non soddisfatta" ex art. 177, comma 3, l. fall. per Euro 1.798.119. L'eventuale maggiore ricavato (rispetto all'importo di Euro 1.360.500 di cui sopra) che dovesse derivare dalla vendita del RAEE, verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell'intero ammontare del credito ipotecario da questa vantato verso Aimeri;
- f) **soddisfazione integrale, ancorché dilazionata (oltre i 12 mesi dall'omologa), della Classe 1 – Creditori Privilegiati dilazionati**, per un importo complessivamente Euro 10.612.501;

- g) **soddisfazione integrale, della Classe 2 – Debiti previdenziali in transazione privilegiati**, per Euro 26.439.083;
- h) **la soddisfazione parziale, della Classe 3 – Debiti previdenziali in transazione degradati**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., **dei crediti degli Enti Previdenziali**, per Euro 295.226 (**pari al 40% del credito**);
- i) **la soddisfazione parziale, della Classe 4 – Debiti previdenziali in transazione chirografari**, per Euro 221.420 (**pari al 30% del credito**);
- j) **la soddisfazione integrale, della Classe 5 – Debiti tributari in transazione privilegiati**, per Euro 8.907.079;
- k) **la soddisfazione parziale, della Classe 6 – Debiti tributari in transazione degradati al chirografo**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., **dei crediti dell'Erario** per Euro 33.212.134 (**pari al 35% del credito**);
- l) **la soddisfazione parziale, della Classe 7 – Altri debiti tributari chirografari**, in ragione del degrado al rango di chirografo, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., **dei crediti degli Enti Locali**, per Euro 200.738 (**pari al 30% del credito**);
- m) **la soddisfazione parziale, della Classe 8 – Banche aderenti all'accordo**, in ragione dell'accordo banche che prevede l'accollo liberatorio da parte della controllante Biancamano S.p.a. (d'ora in avanti anche "**Biancamano**") dei crediti degli istituti di credito eccedenti la parte soddisfatta nel presente Piano, per Euro 19.925.386 (**pari a circa il 28,5% del credito complessivo**);
- n) **la soddisfazione parziale, della Classe 9 – Società di leasing aderenti all'accordo**, per Euro 367.437 (**pari all'1% del credito complessivo**), in ragione dell'accordo leasing che prevede la risoluzione dei contratti di leasing in capo ad Aimeri e la ricollocazione dei mezzi operativi presso la società controllata e affittuaria dell'azienda Energeticambiente S.r.l. (d'ora in avanti anche "**Energetica**");
- o) **la soddisfazione parziale, della Classe 10 – Fornitori e altri creditori chirografari**, per Euro 268.369 (**pari all'1% del credito complessivo**);
- p) **la soddisfazione parziale, della Classe 11 – Creditori privilegiati degradati**, per Euro 140.330 (**pari all'1% del credito complessivo**).

La proposta concordataria non considera ai fini della formazione delle classi dei creditori e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione della proposta concordataria di Aimeri, i seguenti soggetti creditori:

- i. **I dipendenti di Aimeri in relazione ai crediti per T.F.R.** maturati anteriormente alla data di efficacia del contratto d'affitto d'azienda (22.6.2016), per complessivi Euro 1.939.555, in quanto tali crediti verranno pagati integralmente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ii. **i crediti vantati dalle altre società del Gruppo Biancamano**, per complessivi Euro 1.724.177. Tali crediti non verranno soddisfatti da parte di Aimeri in quanto oggetto di

rinuncia. Ai sensi dell'art. 177, ult. comma, l. fall., le società del Gruppo Biancamano sono escluse dal voto e dal computo delle maggioranze;

- iii. **i creditori privilegiati** per complessivi Euro 9.151.870 pagati entro 12 mesi dall'omologa del concordato, **privi del diritto di voto ai sensi dell'art. 186-bis, comma 2 lett. c) l. fall.**

La proposta concordataria si articola su:

- 1) **la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente srl**, società controllata al 100% da Aimeri, alla quale con effetto dal 22.06.2016 è stata affittata l'intera azienda di Aimeri per la durata di anni 5. La prosecuzione dell'attività è quindi finalizzata all'incasso dei canoni di locazione con obblighi informativi a favore dell'organo commissariale, nonché specifici covenant negativi in capo ad Energeticambiente srl, come da addendum al contratto di affitto stipulato dalle parti in data 30.11.2016, contratto sospensivamente condizionato all'ammissione di Aimeri alla procedura di concordato preventivo. Al termine del contratto di locazione la proposta concordataria prevede la realizzazione di un'operazione di **fusione inversa tra Aimeri ed Energeticambiente srl**;
- 2) **la patrimonializzazione di Energeticambiente srl**, mediante aumento di capitale da realizzare per mezzo delle rinuncia di Aimeri al corrispettivo della cessione ad Energeticambiente srl di crediti;
- 3) **l'incasso dei crediti** vantati da Aimeri verso clienti privati e Pubbliche Amministrazioni;
- 4) **la liquidazione dell'impianto sito nel comune di Mondovì** per il trattamento e il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettroniche (RAEE), in quanto asset non funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa;
- 5) **la stipula di accordi paraconcordatari con creditori aventi privilegio speciale o generale su beni mobili di Aimeri, nello specifico:**
 - **con organizzazioni sindacali**, in riferimento al pagamento integrale di quote di TFR, crediti e spettanze dei lavoratori maturate fino al 4.08.2016 e crediti per quote sindacali, mediante i quali è possibile un **pagamento di parte di tali crediti in misura integrale, in via dilazionata ultrannuale**;
 - **con professionisti e società finanziarie, da soddisfarsi integralmente, in via dilazionata, entro quattro anni dall'omologa**;
- 6) **la stipula di accordi paraconcordatari con le Banche finanziatrici, i quali nello specifico prevedono:**
 - **il rimborso di una parte dei crediti** (€ 19.925.386,00 su complessivi € 69.898.940,00, **pari a circa il 28,5%**) degli istituti bancari verso Aimeri mediante pagamento in denaro derivante dall'incasso dei crediti da parte di Aimeri;
 - **il riscadenziamento in 8 anni e pre-ammortamento di 5 anni**, al netto della parte di credito soddisfatta mediante soddisfazione per cassa (di cui al punto a), come

indicato nella relazione dell'attestatore, con **accollo liberatorio del debito bancario da parte della controllante Biancamano** per € 49.935.971,00, da attuarsi mediante l'attribuzione a ciascuna Banca creditrice **della facoltà alternativa della:**

- **soddisfazione integrale del proprio credito mediante conversione in Strumenti Finanziari Partecipativi ("SFP")** di Biancamano (sino alla concorrenza del valore di € 66.000.000,00 da attribuire alle banche), società controllante Aimeri, liberamente trasferibili e convertibili, senza limitazione di tempo, in azioni ordinarie di Biancamano;
- **rinuncia integrale**, ora per allora, ai predetti crediti;
- **soddisfazione parziale di una quota dei predetti crediti mediante conversione in SFP di Biancamano** per un valore corrispondente al valore nominale della suddetta quota dei predetti crediti (da convertire), con contestuale rinuncia alla restante quota non convertita di crediti.

Non essendo stato possibile giungere al perfezionamento degli accordi prima del deposito della proposta, le Banche coinvolte hanno rilasciato diverse comfort letters (l'ultima delle quali in data 20.04.2017) con cui alcune le banche (con esclusione di BNP PARIBAS/BNL) hanno comunicato il completamento dell'iter istruttorio e la prossima presentazione del parere favorevole, laddove altro istituto (BNP PARIBAS) ha espresso tramite il loro legale (come dà atto anche l'attestatore) la necessità di ottenere ulteriore corredo informativo prima della presentazione dell'operazione ai rispettivi organi deliberativi. **L'effettiva stipulazione dei suddetti accordi costituisce condizione di fattibilità del piano concordatario;**

7) la stipula di analoghi accordi paraconcordatari con le società di Leasing, i quali prevedono:

- **la risoluzione dei contratti di Leasing precedenti**, aventi ad oggetto automezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- **la soddisfazione parziale dei crediti delle società di Leasing scaduti e a scadere** pari a complessivi € 43.515.752,00, **per un importo pari all'1% di ciascun credito** (dunque per un ammontare complessivo di € 435.157,52);
- **la stipula di nuovi contratti di Leasing tra Energetica e le società di Leasing**, aventi ad oggetto la concessione in leasing dei medesimi automezzi dei precedenti contratti di leasing, per una durata di 5 anni, per un importo pari ad € 13,3 milioni;
- **il consenso delle società di Leasing affinché Energetica continui ad utilizzare gli automezzi** fino alla stipula dei nuovi contratti e ad utilizzare i cassonetti fino alla data di acquisto della proprietà degli stessi;
- la corresponsione da parte di Energetica alla società di Leasing di un importo pari ad € 700.000,00, di cui una parte a titolo di corrispettivo per l'acquisto di cassonetti e una parte a saldo e stralcio di ogni pretesa;
- con riferimento ai rapporti con CreAgricole, **lo scioglimento del contratto di Leasing immobiliare; la restituzione a favore di CreAgricole del capannone di Vinovo; la soddisfazione parziale del credito** vantato da CreAgricole nei confronti

di Aimeri, **per un importo pari all'1%** della differenza tra l'importo del predetto credito (€ 3.596.254,00) ed il valore del capannone di Vinovo, (determinato in € 2.296.254,00).

Anche in questo caso, non essendo stato possibile giungere al perfezionamento degli accordi, le società di Leasing coinvolte hanno rilasciato delle comfort letters (anche in questo caso l'ultima delle quali in data 20.04.2017) con contenuto analogo a quelle rilasciate dagli istituti bancari coinvolti. Unitamente agli accordi paraconcordatari con le banche, **gli accordi con le società di Leasing rappresentano analogo condizione di fattibilità del piano concordatario;**

- 8) **la stipula di una Transazione Fiscale** (su un montante complessivo di € 108.980.893,71 alla data del 4.08.2016), la quale prevede il pagamento del debito in transazione di € 43.621.994,00 così suddiviso:
- a) **il pagamento integrale dell'imposta di registro, delle sanzioni, e dei relativi interessi** per l'importo complessivo di € 21.511,00;
 - b) **il pagamento integrale di ritenute IRPEF operate e non versate**, per l'importo complessivo di € 8.885.568,00;
 - c) **il pagamento dei restanti crediti erariali, aventi ad oggetto le residue ritenute IRPEF, IRES, IRAP, IVA, le sanzioni e gli interessi, degradati al chirografo a causa dell'incapienza dell'attivo, per l'importo complessivo di € 33.212.135,00, pari al 35% dei relativi crediti;**
 - d) **il pagamento a favore di Equitalia** dei compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo per l'importo di € 51.820,00, **pari all'1% dei relativi crediti;**
 - e) **il pagamento delle suddette somme**, per un totale di € 42.446.189,00, **in complessive n. 40 (quaranta) rate trimestrali, con decorrenza dal 1°01.2018, prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l'Erario periodicamente maturati e maturandi**, pari alla data del 4.08.2016 a complessivi € 8.907.079,00;
 - f) la previsione di una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali in ipotesi di tardivo pagamento (oltre 90 giorni dalla scadenza) degli importi dovuti in base alla proposta;
- 9) **la stipula di una Transazione Previdenziale la quale prevede:**
- a) **il pagamento integrale dei contributi INPS e INAIL** di cui è stato omesso il versamento, per complessivi € 26.439.082;
 - b) **il pagamento del 40% degli oneri di natura privilegiata relativi ai contributi INPS e INAIL** di cui è stato omesso il versamento, per l'importo complessivo di € 295.226,00;
 - c) **il pagamento nella misura del 30% degli oneri e accessori di natura chirografaria, relativi a contributi INPS e INAIL** di cui è stato omesso il versamento per € 221.420;

- d) **il pagamento a favore di Equitalia** dei compensi di riscossione sulle somme iscritte a ruolo **nella misura dell'1%** per l'importo complessivo di € 6.025;
- e) **il pagamento delle suddette somme**, per un totale di € 27.057.526,00 **mediante n. 20 (venti) rate trimestrali, con decorrenza dal 01.01.2018;**
- f) la previsione di una penale pari al doppio del saggio degli interessi legali in ipotesi di tardivo pagamento (oltre 90 giorni dalla scadenza) degli importi dovuti in base alla proposta;

La fattibilità del piano concordatario proposto, così come la veridicità dei dati aziendali sono stati attestati ai sensi dell'art. 161 L.F. dal dott. Sandro Aceto iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

COMUNICAZIONE AMMONTARE PROPRIO CREDITO E RAGIONI DI PRELAZIONE

Poiché i Commissari Giudiziali devono, nell'ambito delle proprie incombenze, procedere, tra l'altro, alla verifica dell'elenco dei creditori predisposto dal debitore, apportandovi eventuali rettifiche, Vi preghiamo di comunicarci, con urgenza ed in ogni caso non oltre il giorno **15 settembre 2017**, per iscritto e via PEC, l'ammontare del Vostro credito al 4 agosto 2016, data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, I. fall., nonché l'eventuale aggiornamento al 28 maggio 2017, indicando separatamente l'importo relativo alla fornitura e/o prestazione e quello relativo all'IVA di rivalsa.

Qualora la natura privilegiata del credito da Voi vantato derivi dalla qualità di impresa artigiana, vogliate trasmettere anche i seguenti documenti: (i) certificato d'iscrizione all'albo degli artigiani della Camera di Commercio; (ii) dichiarazioni modello UNICO inerenti agli esercizi in cui sono sorti i diritti di credito; (iii) estratto autenticato del libro matricola.

Qualora, invece, la natura privilegiata del Vostro credito derivi dallo svolgimento di attività in forma cooperativa, vorrete trasmettere il certificato d'iscrizione all'albo prefettizio delle cooperative nonché copia completa degli ultimi tre bilanci annuali.

In altri casi di credito assistito da cause legittime di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca), dovrà essere fornita idonea documentazione.

Con particolare riferimento ai crediti speciali per iva di rivalsa - art. 2758, comma 2 , c.c. - dovranno essere specificatamente indicati i beni - che hanno formato oggetto della cessione o ai quali sui riferisce il servizio - su cui detto privilegio possa ritenersi applicabile.

ADUNANZA DEI CREDITORI ED ESPRESSIONE DI VOTO

Il Tribunale ha stabilito che l'adunanza dei creditori per la **discussione e la votazione della proposta di concordato** sia tenuta il giorno

20 novembre 2017 alle ore 12:00

nell'ufficio del Giudice Delegato alla procedura, dott. Filippo D'Aquino (Tribunale di Milano, lato via Manara – secondo piano) ovvero in altra aula che verrà comunicata lo stesso giorno dell'adunanza.

Ogni creditore potrà intervenire **personalmente** all'adunanza o farsi **rappresentare** da un mandatario speciale, munito di **delega** come da modello allegato (**modulo B**).

Ai fini di un'informata espressione del consenso, le adesioni ex art. 178, comma 4, l. fall. (**modulo A**) inviate alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare, Corso di Porta Vittoria o presso lo studio del Commissario Giudiziale **dott. Fabio Pettinato Galleria Sala dei Longobardi, 2 – 20121 Milano** per lettera a mezzo posta, per telegramma, via telefax, tramite posta elettronica certificata o ivi depositate personalmente dai creditori (che a tal fine devono essere identificati con valido documento), saranno ritenute valide solo se pervenute almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l. fall. da parte dei Commissari Giudiziali e la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Milano, e fino a venti giorni successivi alla chiusura del verbale e saranno annotate dal cancelliere in calce al medesimo e considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Segnaliamo, altresì che a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 178 l. fall. è stato eliminato il sistema di voto mediante il previgente sistema del silenzio - assenso e pertanto **i creditori che non esercitano il voto sono considerati dissenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti.**

Riteniamo opportuno rammentarVi che, ai sensi dell'art. 177 l. fall., il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunceranno in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

Teniamo particolarmente ad evidenziare che la proposta di concordato prevede che i creditori muniti di prelazione generale e speciale su beni mobili inseriti nella **Classe 1 (creditori il cui pagamento è previsto con dilazione superiore all'anno dall'omologazione)**, e specificamente:

- organizzazioni sindacali per quote non versate;
- fondi di previdenza complementare per quote TFR lavoratori dipendenti;
- società finanziarie cessionarie del quinto dello stipendio di lavoratori dipendenti;
- professionisti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n.2 cod. civ.

abbiano diritto al voto senza alcuna rinuncia alla relativa prelazione in virtù della "compressione" del loro diritto alla soddisfazione entro al massimo un anno dall'omologazione sancito dall'art. 186 – bis comma 2 lett. c) l. fall.

Poiché la dilazione ultrannuale può essere considerata ammissibile ai fini della proposta concordataria solo in presenza di un consenso negoziale di ciascun creditore, **verranno ammessi al voto e considerati nel computo delle maggioranze solo i creditori per i quali Aimeri fornirà prova, entro il termine di deposito della relazione ex art. 172 l. fall. di cui infra, della stipulazione dei predetti consensi.** In assenza della prova suddetta i creditori privilegiati inclusi nella Classe 1 non saranno ammessi al voto e la soddisfazione del rispettivo credito dovrà essere modificata, con previsione di pagamento entro al

massimo un anno dall'omologazione, con le eventuali connesse conseguenze in ordine alle modifiche necessarie al fine di garantire la fattibilità economica della proposta e del relativo piano.

RELAZIONE EX ART. 172 L.F.

Entro quarantacinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, i Commissari Giudiziali depositeranno in Cancelleria la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulle peculiarità del piano in base al quale il debitore ha inteso formulare la propria proposta di concordato preventivo, con l'elenco dei creditori ammessi al voto.

Detto deposito verrà comunicato a tutti i creditori a mezzo di posta elettronica certificata. La richiamata relazione verrà altresì pubblicata nell'apposita area del sito internet del Tribunale.

OFFERTE CONCORRENTI

Viene dato atto che la proposta di concordato preventivo presentata dalla debitrice è caratterizzata dall'esistenza di un contratto di affitto dell'intera azienda stipulato con la società controllata Energeticambiente srl.

Poiché la proposta di concordato non prevede l'affitto o la cessione a terzi dell'azienda ed anzi prevede, entro il termine di cinque anni dall'omologazione, l'esecuzione di un'operazione di fusione inversa tra Energeticambiente ed Aimeri i Commissari Giudiziali, in conformità al decreto di ammissione che nulla ha disposto al riguardo, ritengono che nel caso specifico non trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 163– bis l. fall.



Infine, con la presente:

- Vi comunichiamo che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale dovrete rivolgervi in futuro, è il seguente: **cp98.2016milano@pecconcordati.it**;
- Vi invitiamo a comunicare, nel termine di 15 (quindici) giorno dal presente avviso, all'indirizzo di cui sopra, il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- **Vi avvertiamo di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione da parte Vostra dell'indirizzo di posta elettronica certificata e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;**
- Vi informiamo che la proposta di concordato preventivo integrale con i relativi allegati, la relazione ex art. 161 comma 3 l. fall., le memorie integrative con i relativi allegati, la relazione integrativa ex art. 161 l. fall. sono pure a disposizione dei creditori sul sito del Tribunale di Milano sezione procedure concorsuali, non potendo, peraltro, essere allegate alla presente comunicazione a cagione dell'ingente dimensione;

Allegati alla comunicazione

1. ricorso ex art. 161 6° co. l. fall.
 2. proposta di concordato preventivo;
 3. prima memoria integrativa della società ricorrente depositata in data 25.01.17;
 4. seconda memoria integrativa della società ricorrente depositata in data 06.03.2017;
 5. terza memoria integrativa della società ricorrente depositata in data 21.04.2017
 6. decreto di ammissione al concordato;
- modulo AeB per espressione di voto e delega;

i Commissari Giudiziali
dott. Fabio Pettinato
dott. Mario Domenico Franco
avv. Carmela Matranga



MODULO A

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE SECONDA CIVILE

**ILL. MO SIGNOR GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
R.G. 98/2016 DELLA SOCIETA' AIMERI AMBIENTE S.R.L.**

Il sottoscritto, _____, in qualità di
_____ della
_____ in relazione alla su estesa
comunicazione dei Commissari Giudiziali, esprime il proprio voto

Favorevole

Contrario

Limitatamente all'importo del proprio credito chirografario di euro _____
Alla proposta di Concordato Preventivo formulata dalla debitrice.

..... il

Firma (leggibile) e Timbro

MODULO B

PROCURA SPECIALE

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE SECONDA CIVILE

**ILL. MO SIGNOR GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
R.G. 98/2016 DELLA SOCIETA' AIMERI AMBIENTE S.R.L.**

Il sottoscritto _____ nella propria qualità di legale rappresentante della
_____ delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 R.D.L. del 16 marzo 1942 n° 267 e
successive integrazioni e modifiche, il signor _____ a rappresentarlo come suo mandatario
speciale nell'adunanza dei creditori indetta per il giorno _____ ad ore _____, ed in eventuali sue
prosecuzioni, presso la Sezione Seconda Civile del Tribunale di Milano, accordandogli ogni opportuno potere con
promessa sin da ora di rato e valido.

..... il

Firma (leggibile) e Timbro